

Codice A1813A

D.D. 27 febbraio 2019, n. 580

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.r. n 4/2009” Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Tavagnasco per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Tavagnasco, località “Chiappeti” - Istanza n 45369/2019

(omissis)

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il Comune di Tavagnasco , con sede in Piazza Municipio, 1 – Tavagnasco (To) per la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell’istanza n° 45369/2019, pervenuta in data 28/01/2019, protocollo in ingresso n. 4528/A1813A , e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Tavagnasco, località Chiappeti, al foglio n° 1 particella n° 77, foglio n° 2, particelle n° 147 e 148, e foglio n° 5, particelle n° 13, 14, 16 e 19, per una superficie totale pari a 9,11 ha, con la successiva prescrizione:

- dovranno essere introdotte modifiche puntuali nella scelta delle piante da assoggettare al taglio all’interno dei gruppi da costituire per favorire la diversificazione del popolamento, sostituendo gli esemplari di castagno o betulla individuati con esemplari di altre specie, in particolare ciliegio, di buon portamento e stato vegetativo.

L’intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all’art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore

Dott. For. Elio Pulzoni